



Seduta del

11 marzo 2014

Comunicata il

12 marzo 2014

Protocollo n.

217

Incarico Kleis-Kümin

concernente la verifica delle competenze per gli uffici dei curatori professionali, nonché la rielaborazione del conteggio degli uffici dei curatori professionali

Risposta del Governo

I. Introduzione

Il 1° gennaio 2013 il nuovo diritto federale in materia di protezione dei minori e degli adulti ha sostituito il diritto tutorio previgente, ciò che ha portato a nuove strutture e nuove procedure. Il presente incarico solleva questioni importanti scaturite dall'attuazione pratica. Il Governo è cosciente della problematica ed è disposto a contribuire al suo chiarimento. Per quanto riguarda l'assunzione dei costi, riassumendo brevemente la situazione giuridica è la seguente: i costi per misure (esterne) di protezione dei minori e degli adulti (affidamenti, accompagnamenti sociopedagogici delle famiglie, ecc.) vanno in linea di principio sostenuti dall'interessato o da chi detiene l'autorità parentale, nella misura in cui terzi non siano tenuti al pagamento (casce malati, assicurazioni, ecc.). In via subordinata, è il comune competente in materia di assistenza a dover sostenere questi costi. Ciò vale anche per i compensi degli uffici dei curatori professionali per la gestione dei mandati nel singolo caso concreto. Nella disposizione di misure, il comune di domicilio non ha qualità di parte, tuttavia dispone del diritto di essere sentito quando sono toccati interessi sostanziali, in particolare di tipo finanziario.

I costi per misure (esterne) di protezione dei minori e degli adulti che i comuni devono assumersi sotto forma di aiuto sociale sottostanno alla perequazione degli oneri per determinate prestazioni sociali. Nella considerazione globale, i costi per queste misure (esterne) rappresentano la parte principale dei costi. Se il comune provvede a questi costi in via subordinata, il conteggio tra l'istituto e il comune avviene di regola mensilmente.

Tuttavia, i compensi degli uffici dei curatori professionali per la gestione dei mandati non hanno accesso alla perequazione degli oneri per determinate prestazioni sociali. Con scritto dell'Ufficio cantonale del servizio sociale del 4 marzo 2014, i comuni sono stati informati in merito alla regolamentazione attuale dell'assunzione dei costi.

II. Verifica delle competenze per gli uffici dei curatori professionali

Nell'ambito della deliberazione della revisione parziale della LICC (attuazione del nuovo diritto in materia di protezione dei minori e degli adulti), il Gran Consiglio si è

occupato a fondo della questione della competenza e a larga maggioranza ha seguito la proposta del Governo (PGC n. 3 2011/2012, p. 562 segg). La competenza scelta da una parte nel Cantone per l'APMA e dall'altra nelle regioni per gli uffici dei curatori professionali è rivolta al lungo periodo e sembra opportuna. Essa è conforme alla Costituzione Federale, nonché alla riforma territoriale cantonale e alla riforma della perequazione finanziaria. Con la suddivisione dei compiti scelta, i comuni vengono sensibilmente sgravati rispetto alla situazione precedente. La regolamentazione vigente sembra sostenibile per i comuni sia dal punto di vista finanziario, sia da quello dell'attuazione. Al momento attuale non è riscontrabile un aumento dei costi delle misure. Il Governo non vede perciò alcun motivo per modificare la regolamentazione delle competenze vigente. Il principio dell'equivalenza fiscale può essere applicato solo in modo limitato a compiti che vengono assolti a più livelli statali.

III. Rielaborazione del conteggio degli uffici dei curatori professionali

I costi per la gestione degli uffici dei curatori professionali devono essere assunti dagli enti responsabili (circolo, corporazione regionale o in futuro regione). Un deficit dell'ente responsabile va sempre ancora assunto dai comuni.

Per i compensi dei titolari dei mandati, conformemente alle direttive del diritto federale gli uffici dei curatori professionali devono presentare all'APMA un rendiconto almeno ogni due anni (a partire dalla costituzione della misura). Se l'intervallo di conteggio biennale applicato al momento nel Cantone per gli uffici dei curatori professionali fosse ridotto, sarebbero necessarie maggiori risorse di personale, fatto che porterebbe a costi più elevati. In Svizzera l'intervallo di conteggio di due anni rappresenta uno standard e nel Cantone dei Grigioni in molti luoghi era già applicato anche prima del cambiamento. Siccome ogni anno l'APMA stabilisce l'indennità per circa la metà dei mandati gestiti, gli uffici dei curatori professionali possono contare su pagamenti annuali regolari.

La modalità per il conteggio dei costi relativi alla gestione del mandato degli uffici dei curatori professionali al momento è in effetti onerosa. Essa va perciò sottoposta a esame e, nel limite del possibile, semplificata per i comuni. Per quanto concerne la procedura di conteggio, il Governo è perciò disposto ad accogliere l'incarico. Per il resto, l'incarico viene respinto.



In nome del Governo

Il Presidente:

Dr. M. Cavigelli

Il Cancelliere:

Dr. C. Riesen